

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO**

**E DEL LAZIO MERIDIONALE**

**AFFETTIVITÀ E CARCERE.**

**UN PROGETTO DI RIFORMA**

**TRA ESIGENZE DI TUTELA CONTRAPPOSTE**

* **PRESENTAZIONE**

@Alessandro LANA

Rapporto a cura di: ***Sarah GRIECO***

Ricerca condotta in collaborazione con:

* I professori Maurizio ESPOSITO e Simone DIGENNARO, Dipartimento Di Scienze Umane, Sociali E Della Salute - DIPSUSS, Laboratorio Di Ricerca Sociale (LARS) dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,
* I dottori Valeria CAPPUCCINO Antonietta COPPOLA, Denise DEL DUCA, Pasquale ERAMO, Francesca GIANNETTI, Annarita IAFRATE, Francesca MODESTI, Martina PICANO

Responsabile e coordinatore scientifico: Sarah GRIECO

**LE CARCERI ITALIANE DOPO L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: IL MOMENTO GIUSTO PER UNA RIFORMA**

Alla parola “crisi”, che nel nostro linguaggio riveste un’accezione negativa, gli antichi greci attribuivano un significato diverso, ovvero quello di “scelta, decisione, rottura”. La crisi rappresentava, dunque, in un certo senso, un’opportunità; l’opportunità di prendere decisioni, fare scelte, rompere schemi prestabiliti per cambiare lo *status quo* di un sistema che presenta falle e criticità.

Il tema dell’affettività era già drammaticamente presente prima della pandemia, a causa del tasso di sovraffollamento carcerario e del numero di suicidi in carcere, in continuo aumento.[[1]](#footnote-1)

Con ciò non si vuole porre, certo, una diretta correlazione tra il sovraffollamento carcerario, il numero dei suicidi e la tematica dell’affettività. E’ tuttavia verosimile affermare che l’aumento esponenziale delle persone recluse, a fronte dalla esiguità di risorse umane e della possibilità di percorsi extramurari, renda più afflittiva la pena: ciò sia per la mancanza di spazio fisico - per costruire relazioni condivise e non patologiche - sia per l’inadeguatezza di strumenti amministrativi e normativi, idonei ad alleviare tale stato di sofferenza attraverso la predisposizione di canali di contatto e di vicinanza con l’esterno; in particolar modo, con la famiglia, gli affetti “non ristretti” e, tuttavia, parimenti vittima della dimensione “bilaterale” della pena.

Con l’avvento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’argomento è tornato nuovamente all’attenzione. Durante questi lunghi mesi di pandemia, i detenuti hanno vissuto la più dura delle carcerazioni, impediti in gran parte delle attività e dei contatti con l’esterno, finanche con i familiari che, potevano vedere di persona, una volta al mese e separati da una barriera di *plexiglass*.

I dati raccolti nella presente ricerca ci raccontano dei numerosi disagi socio-affettivi e relazionali riscontrati nella popolazione presa in esame a seguito delle misure sanitarie, che hanno incrinato ancor di più i rapporti familiari dei detenuti, oltre che il loro benessere psico-fisico.

I tumulti avvenuti l’11 marzo 2020 - all’indomani della sospensione dei colloqui con i familiari e delle misure dei permessi premio e della semilibertà, come misure conseguenti allo scoppio del Coronavirus nelle carceri italiane - sono solo la punta dell’*iceberg* di una situazione carceraria ai limiti del collasso, che ci ha consegnato la realistica fotografia della sofferenza di chi vive recluso in pochi metri, senza spazi e con pochi diritti.

Con questo lavoro di ricerca - svolto proprio nel mezzo della pandemia, con tutte le difficoltà dovute alle prevedibili restrizioni e contingenze - si è tentato di trasformare una “crisi”, quella di un sistema che con la pandemia ha mostrato tutte le proprie falle, in un’“opportunità”; l’opportunità di far riappropriare tutti gli uomini e le donne, ristretti nelle nostre carceri, del proprio diritto all’affettività.

I rapporti con gli affetti costituiscono un’importante risorsa non solo *“nel percorso detentivo, durante il quale costituiscono un punto focale di contatto con la società esterna*”, ma anche “*nell’immediato, con l’assistenza affettiva e materiale alla persona privata della libertà”*.[[2]](#footnote-2)

E’ di intuitiva rilevanza, infatti, come una valida conservazione, finanche il recupero, della rete affettiva costituisca un importante indicatore della possibilità di successo dell’opera di rieducazione del condannato.

Quanta valenza l’affettività riveste in questo percorso di rieducazione è uno degli obiettivi che questa ricerca si propone.

E’ innegabile come la famiglia rappresenti il caposaldo da cui ripartire una volta espiata la pena; ragion per cui, particolare attenzione va dedicata alla cura e all’implementazione dei rapporti familiari nel difficile quadro della vita detentiva. Occorre lavorare su un’evoluzione di quel concetto di “contatto minimo accettabile” tra detenuti e familiari che, come ricordano alcuni atti sovranazionali, deve essere regolato da modalità di visite in grado di favorire il mantenimento e lo sviluppo di relazioni familiari il più possibile normali, anche a tutela della famiglia del detenuto.

Tali valutazioni, proprio nel particolare momento storico vissuto, finiscono per rivestire il requisito dell’urgenza, nell’ottica di quelle “misure riparative” di cui la Corte Europea parlava già oltre un decennio fa[[3]](#footnote-3).

Se i contatti con il mondo esterno - e *in primis* con il nucleo familiare - rappresentano il “biglietto da visita” di un ordinamento penitenziario che persegue l’obiettivo del reinserimento sociale del detenuto, è questo il momento giusto per agire. Per ripensare interamente la disciplina delle relazioni familiari e degli strumenti per coltivare l’affettività.

Fuori e dentro il carcere.

**OBIETTIVI E METODOLOGIA della RICERCA**

L’obiettivo che come Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ci siamo prefigurati – e che ha trovato la condivisione e il supporto del Garante dei detenuti e della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio - è stato quello di approfondire gli istituti rivolti a garantire il diritto all’affettività nelle carceri italiane e l’aderenza/scollamento del nostro ordinamento penitenziario ai parametri indicati dalla Carta Costituzionale e da quelle internazionali circa il diritto delle persone recluse alla propria affettività.

Per raggiungere questo risultato è stata realizzata una “ricerca-intervento”, finalizzata a sviluppare **una base empirica su cui costruire una** **proposta di legge** **volta allo sviluppo della qualità delle relazioni affettive nelle case circondariali italiane.**

Allo scopo, sono stati coinvolti detenuti e operatori penitenziari, su scala provinciale e regionale, in quattro istituti penitenziari del Lazio: la Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, la Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone, la Casa di Reclusione di Paliano ( per collaboratori di giustizia) e la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile, la struttura carceraria femminile più grande d’Europa.

Sono stati previsti quattro *steps* della ricerca:

* Una *desk research*: finalizzata ad analizzare la letteratura cosiddetta grigia, composta da *reports* di ricerca, relazioni, documenti politici, ecc. centrati sul tema oggetto del progetto. Si è inoltre condotta un’analisi della letteratura e della normativa vigente;
* Una ricerca di campo su detenuti (n=203) realizzata con questionari standardizzati. I questionari rivolti ai detenuti sono stati somministrati dalla sottoscritta e dagli operatori UNICAS dello Sportello per i diritti dei detenuti e del Diritto allo Studio in carcere (studenti e laureati coinvolti nei progetti universitari penitenziari attualmente vigenti). I questionari sono stati pensati in formato completamente anonimo, per consentire agli intervistati di sentirsi maggiormente tutelati e liberi di esprimere i propri vissuti e le proprie idee. In sede di somministrazione del questionario, laddove possibile, si è proceduto con un’intervista di approfondimento, volta a chiarire alcuni aspetti peculiari emergenti durante la compilazione del questionario (quest’ultimi dati sono andati ad arricchire la parte narrativa delle domande aperte);
* Un’ulteriore intervista semi-strutturata, rivolta a figure professionali e dirigenziali penitenziarie, con domande aperte e autocompilate, volte a verificare, oltre alle principali peculiarità del contesto istituzionale, anche l’esistenza o meno di locali adatti allo scopo di visite e contatti con modalità differenti rispetto alle attuali ed eventuali soluzioni alternative intramurarie (che possano prescindere da interventi di ristrutturazione o di costruzione *ex novo*);
* Un’osservazione diretta centrata sulle strutture, con particolare riferimento alle stanze colloquio, aree verdi, luoghi dove vengono effettuate le telefonate.

**COMPOSIZIONE del COLLETTIVO:**

L’età media dei soggetti intervistati è 41.92 anni con un valore massimo di 69 anni e un minimo di 18. Si tratta di detenuti di genere maschile ad eccezione di un 23% della sede di Roma-Rebibbia, in cui i soggetti intervistati sono donne.

L’80% del collettivo ha origine italiana. Nel 77% dei casi (n=157) si tratta di soggetti in posizione giuridica definitiva, mentre nel 10% dei casi (n=21) si trovano in una posizione di appellante. Una piccola minoranza è rappresentata da soggetti in attesa di primo giudizio (n=17 pari all’8%) e ricorrenti (n=8, pari al 4%). Il trattamento penitenziario più diffuso è quello dei detenuti comuni, presente nel 59% dei casi (n=120), seguito dall’alta sicurezza (n=40, pari al 20% dei casi) e le sezioni protette (n=19, parti al 9% dei casi). La pena residua da scontare espressa in mesi è pari ad un valore medio di 61,6 mesi, pari a circa 5 anni. Si tratta in maggioranza di soggetti che hanno una relazione affettiva giudicata stabile (n=150, pari al 74% dei casi), caratterizzata dalla presenza di figli minori (n=135, pari al 67% dei casi).

Le interviste semi-strutturate sono state condotte con testimoni privilegiati, in rappresentanza delle figure che operano presso gli istituti penitenziari. In particolare, sono stati intervistati: un ispettore superiore, un ispettore capo, un direttore e un funzionario giuridico pedagogico. Attraverso questa linea di raccolta dati è stato possibile raccogliere elementi di approfondimento sulle modalità e sulle strategie che vengono adottate dalle singole realtà di detenzione rispetto all’affettività e alla socialità della popolazione carceraria. Considerata la natura qualitativa dei dati raccolti si è proceduto con un’analisi per temi, triangolando le elaborazioni con i dati emersi dalla somministrazione dei questionari.

L’elaborazione dei dati è stata affidata al Dipartimento Di Scienze Umane, Sociali e Della Salute - DIPSUSS, Laboratorio Di Ricerca Sociale (Lars) dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e condotta da attraverso l’utilizzo dei software R e NVivo. Quest’ultimo, in particolare, è stato utilizzato per il trattamento dei dati qualitativi - domande a risposta aperta e interviste - e per lo sviluppo di un’analisi per temi.

**ILLUSTRAZIONE DELL’ANALISI DI CONTENUTI**

* **INTERVISTE ALL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

Dalle interviste rivolte al personale dei quattro istituti penitenziari, emerge principalmente l**a** grande **discrezionalità delle singole direzioni** che assumono prassi non uniformi, rivestendo, così, un ruolo cruciale nel diritto all’affettività in capo ai singoli detenuti.

Ne è un esempio emblematico il fatto che, in alcuni istituti, dopo le restrizioni Covid, le direzioni abbiano autorizzato tutti i detenuti ad effettuare 12 telefonate al mese, senza distinguo per il regime detentivo (pertanto anche per quelli con i cd. reati ostativi); dato sicuramente apprezzabile tenuto anche conto del sovraffollamento carcerario e delle altre pesanti inefficienze e carenza di risorse e di personale. In altri istituti sono state autorizzate 6 telefonate al mese, ai propri familiari; in altri ancora 8 (oltre due straordinari per minori di anni 10). In alcune strutture, inoltre, è stata introdotta la possibilità per il detenuto di usufruire di una scheda prepagata, a contatti previamente autorizzati, senza che la telefonata venga gestita dal centralino del carcere. Tale sistema, laddove applicato, ha aumentato il numero complessivo di chiamate per i detenuti e migliorato il servizio; in altri istituti tale meccanismo non è consentito. Anche la tipologia di soggetti autorizzati a ricevere le chiamate varia in base alle regole del luogo di reclusione. Pertanto, già in un campione di quattro istituti, si registrano quattro diverse frequenze di telefonate, con regole e modalità di gestione difformi.

Analoghe diversità si sono riscontrate per il sistema delle videochiamate, introdotto con la pandemia. Per questa modalità di contatto, la cui durata è fissata in 20 minuti, è stabilita una frequenza che spazia dalle tre alle sei volte alla settimana. Con differenze anche in relazione alla presenza di minori.

Stesso discorso è valido per i colloqui visivi. Vi è un’ampia discrezionalità nella gestione delle visite, che solo in alcuni istituti sono consentite anche il sabato o la domenica, per agevolare la presenza dei figli. Così come la possibilità di accumulare ore, da consumare nel corso dell’anno, per chi effettua pochi colloqui in quanto ha nuclei familiari distanti, oppure, condensarle in meno occasioni; tenuto conto del limite orario previsto dalla legge.

Ulteriori diversità, organizzative e logistiche, sempre attinenti ai colloqui visivi, si ravvisano nella gestione degli stessi: in alcuni istituti è possibile effettuare un pranzo-colloquio in un arco temporale di tre ore, ai sensi dell’art. 61 del regolamento; in altri vige il divieto assoluto di introdurre cibi o bevande. In altri ancora è possibile consumare un pasto nell’area verde, cucinato dalle detenute.

Ad eccezione di un istituto, tutti gli altri oggetto di ricerca dispongono di un’area verde, con gazebo e giochi, per consentire colloqui all’aria aperta, sebbene con sostanziali differenze di spazi e dotazioni in base alle dimensioni della struttura carceraria e alla sua collocazione o meno nel centro abitato. Le regole di accesso sono sostanzialmente condizionate dalla presenza di minori (generalmente se con età inferiore a 10 anni) nel nucleo familiare. In alcuni casi si fa dipendere l’accesso dalla “buona condotta” del detenuto; elemento, quest’ultimo, che dovrebbe essere del tutto estraneo alla logica del colloquio in area verde; modalità rivolta più al benessere del minore durante l’incontro col genitore che ad una qualche forma di “premialità” per il detenuto.

Il colloquio con terze persone - che, pur non appartenendo alla stretta cerchia dei familiari, rappresentano un punto fermo nel contesto sociale della persona reclusa – rappresenta un altro fronte sul quale vige, ad oggi, un’importante discrezionalità delle singole direzioni; in alcuni casi eccessivamente rigide. Vi sono strutture penitenziarie, infatti, dove è consentito il colloquio con i soli familiari fino al 2° grado, non con soggetti terzi; altre dove i controlli e i criteri di ammissione dei terzi sono tali da rendere, di fatto, non consentito l’accesso a soggetti che non rientrano nel nucleo familiare.

Elemento, invece, tristemente comune è il numero elevato di nuclei familiari presenti contemporaneamente ai colloqui (prima, ovviamente, della pandemia). Ci sono realtà dove si arriva ad 8 famiglie alla volta in locali di circa 50mq, 4 in locali di 30mq e, addirittura, di 25 mq.

Si tratta, come immaginabile, di una delle principali criticità lamentate da tutti i detenuti e che gli stessi rilevatori hanno sperimentato personalmente durante la somministrazione dei questionari, trovandosi all’interno della stessa stanza, sebbene in numero non superiore a tre.

* **QUESTIONARI ED INTERVISTE AI DETENUTI**

I dati raccolti dalle interviste effettuate nei quattro istituti penitenziari, ci raccontano di numerosi disagi socio-affettivi e relazionali, riscontrati nella popolazione intervistata. In particolare, le relazioni familiari, in oltre il 50% dei casi, anche a seguito delle pesanti restrizioni connesse al Covid-19, si rivelano in bilico poiché connotate da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto e di gesti di intimità.

Si avverte un **forte *deficit* di informazione** (ancor più, laddove si tratti di detenuti stranieri), che porta con sé la grave conseguenza di non agevolare il contatto con i familiari, per una disinformazione dei detenuti che, spesso, nel corso delle interviste hanno fornito notizie discordanti rispetto a quanto, poi, riportato dall’amministrazione penitenziaria in termini di accesso alle aree verdi, regolamenti interni, numero di contatti esperibili.

Il **sovraffollamento resta la causa principale dei disagi riscontrati** in quanto non consente la predisposizione di locali adeguati, dove poter effettuare colloqui con i propri familiari. La presenza dei bambini in quegli stessi ambienti, con l’inevitabile aumento di rumori, rende tutto ancora più intollerabile, sia per i minori che per i detenuti. A tal proposito, è **utile premettere che la pena media residua degli intervistati è al di sotto dei 5 anni;** dato che dimostra la grande utilità che la riforma Cartabia potrà apportare in termini di svuotamento delle carceri

Gli spazi verdi, dotati di attrezzatura per bambini, sono considerati insufficienti o adatti solo a bimbi molto piccoli.

I colloqui telefonici, della durata di appena 10 minuti, sono gestiti da operatori esterni che applicano tariffe sproporzionate e passano per il centralino del carcere. Gli apparecchi, inoltre, per la maggior parte, sono presenti in numero di uno per piano e all’interno della sezione; con conseguente mancanza, anche in tal caso, di silenzio e *privacy* che viene affidata alla “discrezione” degli altri detenuti e genera non pochi, ed immaginabili, problemi relazionali fra gli stessi.

Il servizio e-*mail* è gestito anch’esso da operatori esterni che, difficilmente, riescono a garantire una tempestività di spedizione e ricezione; sono, inoltre, a pagamento sia le e-*mail* in uscita che quelle in entrata.

Il servizio postale, a causa della modalità di ricezione e smistamento (registrazione in entrata e uscita presso Ufficio matricola e distribuzione per il tramite di un cd. camminatore), è spesso inefficiente; al punto che i detenuti sono costretti a comunicare con i loro familiari principalmente tramite raccomandata, per avere la certezza, quantomeno, dell’arrivo della lettera al destinatario.

Tale situazione, aggravata dalla pandemia, ha generato un peggioramento nei rapporti con i familiari, soprattutto a causa della drastica riduzione dei colloqui visivi.

Molti detenuti genitori hanno deliberatamente rinunciato alla loro genitorialità, rinunciando al colloquio visivo con i figli più piccoli, per evitare loro ulteriori traumi legati al vetro divisorio.

Tuttavia, dalla ricerca sono emersi anche alcuni elementi di positività legati alle misure sanitarie pandemiche, da coltivare e potenziare.

In primis, l’azzeramento dei tempi di attesa per l’accesso alla struttura penitenziaria: attraverso la prenotazione su appuntamento si è risolta la criticità delle lunghe file di attesa all’ingresso, avvertita come tale da quasi la metà del collettivo intervistato.

Altra misura introdotta da conservare è rappresentata, indubbiamente, dal collegamento audiovisivo, generalmente della durata di 20 minuti, presente in tutte le strutture carcerarie, senza alcun onere a carico del detenuto e, in molti casi, senza distinzione tra i cd. comuni e i reclusi con reati ostativi.

In realtà, già l’Amministrazione penitenziaria, con la Circolare del 2 novembre 2015, in ossequio ai principi espressi dalle Regole Penitenziarie Europee del 2006, aveva invitato tutte le strutture, dove fossero allocati detenuti comuni, ad implementare l'utilizzo di programmi di videochiamata, come *Skype,* in considerazione di una sempre più piena attuazione della nostra Costituzione. Ma è stato solo con l’emergenza sanitaria, e con la conseguente brusca interruzione di tutti i contatti con l’esterno, che tale sistema di comunicazione ha trovato attuazione, con un sostanziale “sdoganamento” rispetto al passato.

Il grado di soddisfazione riscontrato è stato molto elevato, soprattutto per quei detenuti con famiglie fuori regione o addirittura fuori paese. Gli stranieri, infatti, sono i soggetti che hanno maggiormente apprezzato l’introduzione di tale sistema di comunicazione. L’insoddisfazione principale riscontrata è legata sostanzialmente alla sostituzione di tale strumento con i colloqui visivi, avendo questi ultimi una durata sensibilmente maggiore rispetto alle videochiamate.

Con riguardo alla sezione denominata “Spazi per la socialità e l’affettività” - dove si è cercato un contributo attivo e propositivo dei detenuti al miglioramento degli spazi circostanti - alla richiesta di disegnare uno spazio ideale per gli incontri, la maggioranza degli intervistati esprime il desiderio di luoghi che non ricordino il carcere come, ad esempio, un’area verde o semplicemente che la stanza colloqui venga dotata di un distributore di cibi e bevande, che rammenti la “normalità”.

Emerge la necessità, soprattutto in presenza di minori, di poter “riempire” l’ora di colloquio condividendo qualche attività con i propri familiari, che sia un pasto o una passeggiata, oltre spazi adeguati che non costringano i propri figli a dover trascorrere tutto il tempo del colloquio seduti e in silenzio, anche per non disturbare le altre famiglie, costringendoli ad un “c*omportamento adulto in un luogo da adulti*” (detenuto comune,42 anni, CC. di Frosinone).

L’introduzione della sessualità in carcere con il proprio *partner*, ha trovato un generalizzato consenso, legato soprattutto alla salvaguardia del rapporto coniugale e al benessere psicofisico; ma molti di questi pongono come condizioni indispensabili un tempo e uno spazio adeguato, lontano dalle sezioni, che vengono definite “*un continuo teatro*”, e con accessi riservati. La mancanza di sessualità viene avvertita con un generale senso di frustrazione, come privazione ingiustificata di libertà e “*speranza*” (detenuto ostativo, 28 anni, CC. di Frosinone) e punizione ulteriore per il proprio *partner*.

Significative alcune risposte negative che mostrano l’astinenza come pena accessoria, in quanto “*il carcere è incompatibile con tutto il resto perché è privazione*” (detenuto alta sicurezza di 58 anni, CC. di Frosinone).

Infine, proiettando l’intervista nello spazio temporale futuro, al momento del rientro in famiglia, l’analisi tematica condotta sulle domande aperte ha permesso di determinare che oltre ¼ del collettivo confida sulla stabilità dei rapporti come elemento di forza, per un rientro sereno e pacifico in famiglia. Di contro, oltre il 30% prevede delle potenziali difficoltà sia all’interno del proprio contesto familiare che in quello, più ampio, del contesto sociale di riferimento. Particolarmente significativo sembra essere il timore di “aver perso la propria famiglia”: disagio che accomuna quasi il 20% dei soggetti intervistati.

Intervista significativa quella con una detenuta che aveva scontato alcuni mesi nel carcere di Barcellona in Spagna, con la quale si è ritenuto di approfondire lo scambio, al di là delle domande chiuse. Dalla sua esperienza è emerso in grande senso di insoddisfazione per il contesto delle carceri italiane, sotto molti punti di vista:

“*Dopo la mia esperienza detentiva a Barcellona ho capito l’arretratezza italiana. Ero in un modulo misto dove si usciva alle 9 del mattino dalla propria cella e si rientrava alle 9 di sera. Si facevano colloqui TUTTI i venerdì. Le famose “domandine”, che qui servono praticamente per tutto, lì erano richieste solo per se volevi fare i colloqui. Il concetto di familiari era più ampio: qui ho un patrigno (32 anni di matrimonio con mia madre) e non è autorizzato ad entrare, anche se per me è un padre. Per le telefonate ci avevano dato una scheda che portavamo al braccio dove veniva inserito il credito per poter chiamare; ogni tre stanze c’era un telefono. Avevamo delle sezioni dedicate alla sessualità col tuo compagno, incontri che avvenivano una volta ogni 15 giorni dalla durata di un’ora e mezza. Potevamo decidere di dividere il colloquio in due parti: una anche assieme ai tuoi figli, l’altra con il tuo compagno. Nelle carceri spagnole ti rendono responsabili, ti danno fiducia. Solo il sistema sanitario funziona meglio in Italia. Ma se sbagli ti tolgono tutto quello che ti hanno dato. Però è un sistema che funziona; perché di “cose strane”, come introdurre i telefoni o trasgredire alle regole, i detenuti non ne fanno. Non ne sentono il bisogno. Lì, nonostante la detenzione mi sentivo più serena. Oggi prendo psicofarmaci, come moltissime altre detenute che sono qui*” (detenuta di Rebibbia femminile)

Le restrizioni e i contatti non adeguati con la propria famiglia e il mondo esterno, hanno determinato, in larga parte del collettivo analizzato, un profondo senso di insicurezza circa il ritorno in società. L’incertezza sulle dinamiche familiari, sul ruolo che potranno rivestire all’interno e all’esterno della propria famiglia, pervade molte risposte ed è direttamente proporzionale alle difficoltà riscontrate nei rapporti familiari; segno indiscusso di come la famiglia rappresenti il caposaldo da cui ripartire una volta espiata la pena.

A tal proposito, emblematico il caso di un giovane italiano trentenne, con una figlia di pochi anni ed una moglie giovane - con problemi di tossicodipendenza e microcriminalità, che lo rendevano sostanzialmente assente come marito e padre - che è riuscito a recuperare il suo rapporto di fiducia proprio all’interno del carcere; luogo che gli ha permesso di “*concentrarsi sulle cose importanti*” e di “*conoscere*” veramente sua figlia. Alla domanda su come immaginava il rientro in famiglia ammetteva di sentirsi impotente: “N*on sono in grado di dare consigli. Temo di trovare difficoltà nel riprendere un ruolo in famiglia e nella società. Ora sono lucido e riconosco tutte le mie mancanze*”. Sentimento comune anche a molti altri detenuti, soprattutto giovani padri con figli piccoli: “S*ento che ormai la mia compagna si sta abituando a fare tutto da sola, mentre i bambini crescono. Servirò a poco o a nulla*” (detenuto in custodia attenuata, 36 anni, CC. di Frosinone). “I*l carcere genera incertezze e una paura costante di aver perso la tua famiglia*” (detenuto comune, 41 anni, CC. di Frosinone).

Il senso di spaesamento e timore per il futuro è reso bene anche dalle parole di un altro giovane detenuto di Frosinone il quale, in relazione al rientro in famiglia, ammette: “*Non conosco più niente di loro. Famiglia vuol dire anche riuscire a rientrare nella società. Così siamo in una bolla*.” (detenuto comune, 28 anni, CC. di Frosinone)

**RISULTATI ATTESI: L’INTERVENTO DI RIFORMA**

**PREMESSA DI FONDO**

Prima di presentare le coordinate principali della proposta di riforma elaborata, anche alla luce degli *input* pervenuti dalla ricerca, è doverosa una precisazione di fondo che possa sgombrare il campo da alcuni equivoci che spesso si generano in materia.

Il diritto all’affettività deve essere inteso come posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta (anche) al detenuto, perché coessenziale alla persona umana; **da riconoscersi in sé e per sé, dunque, e non all’interno di una logica premiale, quale strumento finalizzato prioritariamente alla risocializzazione del reo.**

La relativa disciplina, di conseguenza, andrà impostata correttamente: in analogia a quanto già accade per gli istituti volti a salvaguardare le relazioni affettive familiari già esistenti (corrispondenza, telefonate, colloqui), anche le ulteriori modalità ordinamentali introdotte - quali, ad esempio, le visite, per rendere possibile l’espressione della dimensione intima finora negata - dovrebbero prescindere da una valutazione sulla condotta del detenuto che ne farà richiesta.

Valutazioni di tipo premiale potranno entrare in gioco, semmai, per incrementarne la fruizione, non per precluderne la concessione; così da tenere insieme entrambe le valenze della pena: umanità e rieducazione.

Trattare l’affettività – al pari degli sconti di pena, dei benefici penitenziari, delle misure alternative alla detenzione – esclusivamente come premio, significa, né più né meno, ammettere che la sua amputazione per il reo è parte integrante della pena detentiva, giuridicamente riconosciuta ed ammessa dall’ordinamento.

**I CRITERI GUIDA**

Il lavoro prende in considerazione – nell’ottica di integrare *“*fonti normative sovranazionali e costituzionali, rispetto alla congruità a raggiungere un obiettivo di garanzia dell’ordine o della sicurezza pubblica” [[4]](#footnote-4)- tre criteri guida in grado, a parere di chi scrive, di mediare tra la tutela di interessi individuali e le esigenze collettive della società, i cd. *pressing social needs:*

1. Il rapporto di **“stretta proporzionalità”** tra la compressione delle facoltà inerenti al diritto fondamentale della persona detenuta e la corrispondente accresciuta salvaguardia di quelle esigenze preventive e di sicurezza del regime a cui il detenuto è preposto, atteso che, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se, ad esso, non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango;
2. Il già richiamato principio, di matrice europea, del **“minimo sacrificio necessario”**;
3. Il principio di **“concreta offensività**”, secondo il quale le misure limitative delle facoltà soggettive delle persone detenute hanno motivo di sussistere, ed essere applicate, in quanto – per i soggetti coinvolti nel colloquio e/o per le particolari circostanze e modalità del medesimo – sussistano effettivamente quelle esigenze di natura preventiva, alle quali il legislatore ha normativamente collegato l’applicazione delle particolari modalità di svolgimento dei colloqui.

Preme, infine, sottolineare come, nonostante la vigenza dei principi costituzionali ed internazionali, la necessità di una compiuta riforma legislativa nel campo largo dell’affettività in carcere si avverte profondamente. Attualmente, infatti, la via del ricorso alla Corte costituzionale sembra obbligata, non essendo praticabile – per la perentorietà della dizione normativa finora utilizzata – quella dell’interpretazione costituzionalmente conforme[[5]](#footnote-5).

**LA RIFORMA: IL DISEGNO DI LEGGE IN PILLOLE**

La proposta di legge, elaborata a seguito dell’analisi condotta, ha preso spunto dai risultati della ricerca effettuata nei quattro istituti carcerari della Regione Lazio, nonché dal prezioso lavoro dei Tavoli 6 e 14 degli Stati Generali dell’Esecuzione penale e della Commissione ministeriale (incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, in attuazione della legge n. 103 del 2017) e dal disegno di legge a tutela delle relazioni affettive dei detenuti, presentato lo scorso luglio 2020 in Commissione Giustizia del Senato, su iniziativa del Consiglio Regionale della Toscana e che vede come relatrice la senatrice Monica Cirinnà[[6]](#footnote-6).

Il disegno di legge ha un campo di azione molto ampio, sia in termini oggetti – in quanto destinato a riformare le principali “modalità di contatto" (così come definiti dai questionari somministrati) dei ristretti con i propri affetti, sia fuori che dentro il carcere, – che soggettivi – poiché rivolto anche ai detenuti sottoposti al regime speciale del 41 bis e/o condannati per quei reati cd. ostativi, in quanto rientranti nell’elenco di cui al 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Per recuperare quella sistematicità che in passato è mancata (si pensi che la Riforma Orlando ha inciso solo sulla Legge 354/1975, trascurando il D.P.R. n.230 del 2000), oggetto di riforma sono state non solo le norme presenti nella legge dell’ordinamento penitenziario ma anche quelle del regolamento penitenziario. Tante e diverse sono, infatti, le esigenze e le distonie emerse dal lavoro di ricerca effettuato; così come ghiotte le possibilità che la pandemia ha aperto (si pensi, ad esempio, all’equiparazione in molti istituti penitenziari del numero di chiamate, a prescindere dallo speciale regime penitenziario applicato).

Sono, pertanto, stati oggetto di attenzione sia la disciplina dei permessi che quella dei colloqui (visivi e telefonici), attraverso la modifica degli istituti vigenti e l’introduzione di nuovi istituti; alcuni di recente prassi applicativa (come le videochiamate), altri di nuovo conio (le cd. visite e i permessi familiari).

In linea generale: è stata innalzata **l’età del concetto di “minore” ad anni 14** per accedere ai benefici in termini di contatti coi familiari, così da uniformare la disciplina dell’ordinamento penitenziario post Riforma Orlando con le norme contenute nel regolamento del 2000. Mentre, infatti, il comma terzo dell’art.18[[7]](#footnote-7) della legge sull’ordinamento penitenziario accorda, in tema di colloqui, una “particolare cura” per i “colloqui con minori di anni 14”, il Regolamento stabilisce che è possibile superare i limiti imposti per i colloqui, sia visivi che telefonici, solo per quei detenuti con figli di età inferiore a 10 anni (cfr. art.37, comma 9 e art 39, comma 3 del DPR 230/2000); per poi limitarsi ad un generico richiamo alla minore età, all’art. 61 del regolamento penitenziario, nelle particolari concessione dei colloqui e nelle modalità di svolgimento consentito ai direttori delle carceri per agevolare “rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento”.

Sono state **eliminate le differenziazioni tra “tipologia” di detenuti** (comuni e ostativi), in termini di frequenza dei contatti interni ed esterni al carcere. L’ordinamento penitenziario, come visto, ha operato un distinguo ed effettuato una scelta tra la natura e la gravità del reato per cui si è detenuti, non solo con riferimento ai benefici penitenziari ma anche per le agevolazioni delle relazioni genitoriali in carcere. La giurisprudenza fino ad oggi ha legittimato tale impostazione. Un siffatto assetto di interessi - che sta iniziando a mostrare le sue crepe anche sotto l’aspetto delle istanze di risocializzazione - non può essere tollerabile quanto entrano in gioco interessi di terzi, per giunta minori, estranei a quella dialettica potenzialmente conflittuale, tra rieducazione e istanze securitarie. E’ come se il rapporto di forza delle une sulle altre subisse un’interferenza, spostando il baricentro del componimento del conflitto.

In ottemperanza alle Regole penitenziarie europee, agli artt. 3 e 8, comma 1, della CEDU e alle due Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (Racc. n. 1340 del 1997 e quella più recente dell’11 gennaio 2006) - che, benché non vincolanti[[8]](#footnote-8), esprimono l’esigenza di predisporre nuovi strumenti idonei a garantire la piena esplicazione dell’individualità del detenuto, inclusiva della sfera affettiva e sessuale, – sono state **introdotte le cd. Visite o colloqui intimi**, accompagnate tuttavia, oltre alla mancanza di controllo visivo, da tempi (da 6 a 24 ore) e spazi adeguati. Come opportunamente sottolineato dalla Consulta, infatti, l'eventuale eliminazione del controllo visivo continuo nel corso dei colloqui si rivelerebbe, di per sé, non sufficiente a realizzare le condizioni per consentire l'esercizio della sessualità in condizioni di riservatezza da parte dei soggetti detenuti. L'esercizio di tale facoltà deve, necessariamente, trovare compiuta disciplina per quanto concerne “termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative”[[9]](#footnote-9).

E’ stato, pertanto, necessario combinare due fattori spazio-temporali: un luogo dedicato all’incontro e un tempo sufficiente per il mantenimento della relazione detenuto-affetti e, dunque non necessariamente limitato, ma ispirato alla *“*normalità maggiore possibile*”.*

Le visite potranno essere effettuate da tutte le persone “autorizzate” ai colloqui senza distinzioni tra familiari, conviventi e “terze persone”.

La **disciplina dei colloqui visivi subisce importanti modifiche**, con la previsione di una particolare modalità di colloquio, da effettuarsi nel corso dell’anno, per pranzare con i propri cari, secondo le modalità di cui all’art. 61, co. 1 lett. c) reg. esec. Tale possibilità viene sottratta alla discrezionalità dei direttori del carcere, per essere introdotta come modalità ordinaria da effettuarsi una volta al mese, a rotazione, possibilmente in spazi aperti (quali quelli adibiti alle attività sportive).

Le stanze per i colloqui “ordinari” vengono suddivise in base ai nuclei familiari con minori al di sotto dei 14 anni e famiglie composte da soli adulti. La prima tipologia di colloquio deve avvenire, preferibilmente, in spazi all’aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, volte al sostegno dell’infanzia e all’accoglienza dei minori. Si pone, così, l’accento sulla considerazione che deve essere rivolta al minore coinvolto nel colloquio, per ridurre quella visione “adultocentrica” del sistema penitenziario.

Sempre nell’ottica della centralità delle cd. vittime secondarie della carcerazione (minori e famiglie del detenuto), viene valorizzata **l’esperienza degli Sportelli famiglia,** come quello già sperimentati in alcune realtà italiane Si tratta di servizi volti a promuovere azioni sinergiche per il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare. Si vuole andare così a rafforzare anche l’ancora incerta collaborazione fra autorità giudiziaria (penale, civile e di sorveglianza), amministrazione penitenziaria e servizi sociali territoriali.

Attraverso la fissazione di regole cogenti, si è così voluto tendere ad una maggiore uniformità di applicazione dei vari istituti penitenziari all’interno delle carceri; per ridurre quella discrezionalità delle singole direzioni che assumono prassi non uniformi, andando a rivestire, così, un ruolo cruciale nel diritto all’affettività in capo ai singoli detenuti.

Anche i **colloqui telefonici**, che rappresentano una delle principali fonti di frustrazione e insoddisfazione tra i detenuti, sono sottoposti ad una riforma complessiva della disciplina che prevede: **l’aumento della durata (20 minuti); della frequenza (non inferiore a 3 volte alla settimana); degli spazi (dedicati ed al di fuori della sezione); della modalità (mediante schede prepagate nella disponibilità dei detenuti); della tariffazione (con costi a carico del detenuto solo se in numero eccedente le tre telefonate fissate settimanalmente**).

Si propone, pertanto, una riforma complessiva dell’articolo 39 del DPR 230/90, senza differenziazioni tra i detenuti comuni e quelli con reati ostativi e con la possibilità di modulare la durata delle telefonate nell’arco della settimana, mantenendo la sopracitata durata massima complessiva.

Si è tenuto conto, infatti, che, con l’utilizzo dei centralini telefonici digitali e la dotazione di schede telefoniche prepagate, è possibile garantire tale opportunità a tutti i detenuti.

In tema di tariffazione, si segnala che i costi eccessivi riscontrati in molti istituti penitenziari, legati alla gestione esternalizzata del servizio, suggeriscono la necessità di una ricontrattazione delle tariffe o di una gestione diretta da parte di ogni amministrazione penitenziaria.

Raccogliendo, infine, le istanze emerse dai colloqui con i detenuti intervistati, si propone una o più **linee telefoniche dedicate ai soli minori di anni 14,** che vogliono mettersi in contatto con i loro genitori, tramite sistema audiovisivo, secondo regole e modalità stabilite dal regolamento interno.

Il concetto di minore è stato innalzato a 14 anni, anche per le telefonate straordinarie.

Per i detenuti in regime di massima sicurezza viene stabilita la non alternanza tra colloqui e telefonate nonché l’ampliamento a 20 minuti della durata delle conversazioni.

Alternativa alla corrispondenza telefonica, si istituzionalizza **l’accesso al collegamento audiovisivo** con tecnologia digitale (videochiamate), indifferentemente utilizzabile dai detenuti, attesa anche la pari durata delle telefonate (20 minuti).

Infine, con riferimento ai permessi ex art.30 ord.pen.– che restano il principale strumento attualmente vigente per coltivare l’affettività nel nostro Paese al di fuori del carcere - si riprende l’intervento di riforma dell’istituto, come suggerito dal tavolo 6 degli Stati Generali (così come previsto dal decreto legislativo attuativo della legge delega n.103/2017), con l’eliminazione del requisito dell'eccezionalità tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della “gravità” con quello della “rilevanza”. La nuova formulazione consentirebbe di ampliare, in maniera considerevole, il margine di discrezionalità del Magistrato di Sorveglianza e di ricomprendere, così, eventi familiari importanti, soprattutto al fine di una migliore tutela dell’interesse del minore e del suo sviluppo psico – fisico.

Sempre in materia di permessi, è emersa, tuttavia, la necessità di configurare una nuova fattispecie, con la specifica finalità di consentire all’individuo ristretto di coltivare (ripristinare o mantenere) le proprie relazioni affettive.

Come rilevato già durante la discussione in seno al tavolo 6 degli Stati Generali, l'istituto dei permessi non sembra idoneo alla funzione trattamentale che gli si vuole attribuire, in quanto rimane - al netto della modifiche apportabili - destinato a rispondere a situazioni che, seppur riconducibili al contesto familiare, restano estemporanee e contingenti.

I **nuovi “permessi familiari”** sono, pertanto, sottratti a rigide preclusioni premiali di carattere soggettivo o oggettivo, come per i permessi ex art 30 ter; la lunghezza della pena alla quale il soggetto risulta condannato, in particolare, non deve avere carattere discriminatorio, considerato che, proprio rispetto a soggetti chiamati a scontare pene lunghe, la possibilità di un contatto più diretto con i familiari può aiutare a mantenere in concreto il rapporto affettivo.

Non rilevano neppure eventi particolari, a differenza di quelli ordinari ex art 30 ord.pen., che giustificano la loro concessione. Il necessario contemperamento dell’esigenza di tutela del diritto alla affettività con istanze legate alla sicurezza (dal quale, come ha ribadito anche la Corte costituzionale nella sentenza n.301 del 2012, non può certo prescindersi e che rappresenta uno dei criteri con cui è stata redatta la proposta) troverebbe comunque spazio, nella nuova disposizione, attraverso la verifica, rimessa al magistrato di sorveglianza, sulla pericolosità in concreto, caso per caso, del soggetto interessato.

**L’INVESTIMENTO NECESSARIO NEL CAPITALE UMANO**

E’ bene sottolineare come il diritto non si identifica e non si esaurisce nella legge, così come la tutela dei diritti non si esaurisce nello *jus dicere*. Non vi è giustizia né diritto senza una corretta ed efficace esecuzione che, nel caso della tutela dei diritti dei detenuti, è affidata all’amministrazione penitenziaria.

La riforma sulla tutela degli affetti, pertanto, non potrà trovare compiuta attuazione senza un investimento nella formazione della capitale umano ed, in particolare, degli agenti penitenziari che devono riacquistare, prendendo a prestito le parole di Glauco Giostra, la funzione “anfibia” che sono chiamati ad assolvere: di agenti di custodia e di recupero, di controllori e di osservatori di prima prossimità.

A ciò si aggiunge che gli educatori presenti in carcere, secondo l’ultimo rapporto di Antigone (marzo 2021), sono il 18% in meno di quelli previsti; 1 educatore ogni 73 detenuti in media. Ugualmente amministrativi, medici, infermieri, psicologi. Numerosi sono i casi in cui un unico direttore è a capo di più istituti. Il *Recovery Fund* deve essere una grande occasione di ingresso delle nuove generazioni nei lavori che ruotano intorno al carcere, per adeguare le aspettative economiche del personale già impiegato e per assicurare una piena e continua formazione a tutto lo *staff* penitenziario.

La stessa riforma sull’affettività non potrà essere realmente efficace senza lo stanziamento di fondi adeguati, soprattutto per azioni formative specifiche interprofessionali aventi come *focus* l’identità di genere, la gestione della sessualità, la tutela dei minori, la pedagogia e, più in generale, il tema della genitorialità.

**IN CONCLUSIONE**

La riforma che si prospetta al termine di questo lungo lavoro di ricerca - costellato di studi, interviste, riflessioni interdisciplinari con giuristi, sociologi, garanti, direttori di carceri, educatori e tutti gli altri operatori penitenziari - è indubbiamente un’operazione non facile; sicuramente non realizzabile a costo zero, senza procedere a fasi di sperimentazione.

Eppure è una riforma necessaria per sviluppare concretamente il concetto di dignità della pena.

Le ricerche fin qui condotte hanno messo in luce quanto già sottolineato in premessa.

La mancata coltivazione delle relazioni socio-affettive, da un lato, incide negativamente sul benessere psico-fisico del reo e della sua famiglia, durante il periodo di detenzione; dall’altro, rappresenta un fattore potenzialmente in grado di aumentare il rischio di recidiva.

E’ evidente che la scelta ‘negazionista’, (soprattutto in termini di affettività intesa come sessualità), adottata finora dal nostro Paese, sia ormai insostenibile: non solo è in contrasto con i principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla nostra Costituzione, ma rappresenta un disallineamento dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei, ove l’affettività e la sessualità all’interno del carcere sono pacificamente riconosciute.

Tale riconoscimento è espressione di un diritto fondamentale della persona e rappresenta, al contempo, anche un utile strumento di prevenzione speciale, essendo funzionale alla conservazione dei legami familiari ed affettivi del detenuto e garantendone, quindi, un più facile reinserimento nella società.

L’attenzione all’affettività dei detenuti nel nostro sistema penitenziario è ancora carente perché distorta, in quanto concepita nella logica del *premio* e sopraffatta da tutti quei pregiudizi e preoccupazioni che ruotano intorno alla galassia carcere e che impediscono riforme vere dell’ordinamento penitenziario nel nostro Paese.

Il vero scatto si avrà quando – abbandonata ogni residua idea della pena come azione repressiva di tutti gli aspetti dell’individuo, anche quelli familiari e corporali, – affettività e sessualità rientreranno a pieno nel “pacchetto” dei diritti inalienabili, che vanno garantiti a tutti[[10]](#footnote-10).

Né le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare quella che appare non già una mera compressione del diritto all’affettività-sessualità, ma un totale sacrificio dello stesso.

Si è fuori, altrimenti, dalla logica della proporzionalità e del bilanciamento che permette, sì di giustificare la prevalenza di uno degli interessi in gioco, ma mai oltre il punto di estrema tensione che produca il totale sacrificio di uno di essi[[11]](#footnote-11).

Perché, prendendo a prestito le parole del prof. Ruotolo in un suo recente scritto[[12]](#footnote-12), limitare la *libertà personale* non può e non deve tradursi nella limitazione della *libertà della persona*, che resta tale fuori e dentro le mura del carcere.

E’ utile segnalare che l'attuale Guardasigilli Cartabia, nel mese di settembre 2021, ha istituito, con decreto, una commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, presieduta proprio dal prof. Ruotolo e composta da giuristi, avvocati, operatori dell’amministrazione penitenziari, UEPE. L’obiettivo annunciato è quello di individuare possibili interventi concreti per migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di chi vi opera, nel rispetto dei principi costituzionali e degli *standard* europei.

Se questi sono gli obiettivi dichiarati, di certo, tra le questioni di cui dovrà farsi carico la Commissione, non potrà essere estromesso il diritto “castrato” all’affettività.

Con l’auspicio, tuttavia, che il lavoro che ne verrà fuori non venga svilito dalla volontà politica, come avvenuto con il mancato recepimento delle indicazioni degli Stati generali dell’esecuzione penale e il conseguente tramonto di una riforma organica e complessiva dell’ordinamento penitenziario e del sistema carcere.

La proposta di legge per la “**Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette”,** rappresenta un progetto di riforma che il Consiglio regionale del Lazio potrebbe far proprio, per poi presentarlo al Parlamento, come già avvenuto con la proposta di legge depositata presso la Commissione giustizia del Senato, ad iniziativa del Consiglio regionale della Toscana. L’idea di rivolgersi ad un’istituzione decentrata come quella regionale è quanto mai opportuna nella promozione di questa iniziativa, in modo che il Parlamento sia sollecitato con forza da istituzioni che vivono quotidianamente la vita e le criticità delle carceri presenti nel territorio regionale. L’articolo 121 della Costituzione prevede che le Regioni possano presentare proposte di legge al Parlamento, prerogativa che, purtroppo, viene assai poco utilizzata e che invece può dare la giusta risonanza ad una campagna di largo respiro, per riaffermare i limiti (costituzionali) della pena nella sua valenza afflittiva e, di converso, riproporre il tema dei diritti fondamentali che le persone mantengono, pur se ristrette.

Si tratta di una strada difficile, tortuosa e tutta in salita. Ma è l’unica percorribile, se non si vuole che lo stato di diritto si fermi davanti ai portoni blindati degli istituti di pena.

1. Secondo il XVII Rapporto Antigone, al 29 febbraio 2020, i reclusi in Italia erano 61.230, per una capienza regolamentare di 50.480 unità; nonostante i provvedimenti assunti durante la pandemia, al 28 febbraio 2021, 53.697 con un calo di 7.533 persone; il 12,3% della popolazione complessiva; con 67 suicidi, nel corso del 2018, 53 nel 2019, 62 nel 2020 e ben 49 al 23 novembre 2021. Per una visione completa ed aggiornata del numero di suicidi, in [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it). [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. Relazione del Garante Nazionale 2019, pag. 62; la relazione è consultabile al seguente link: http:// www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub\_rel\_par.page. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte EDU, 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03. In particolare, il giudice Sajò richiamava la necessità di “misure compensative supplementari per attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere ...Ciò sarebbe servito a far passare loro il messaggio che lo Stato, pur dovendo far fronte ad un’improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ordinanza n. 1095 del 29 luglio 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. F. FIORENTIN, *Regime penitenziario speciale del “41-BIS” e tutela dei diritti fondamentali*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Atto Senato n. 1876, XVIII Legislatura. Sulla proposta di legge Cfr. S. ANASTASIA, F. CORLEONE, *Il carcere dei diritti scommette sulla sessualità,* in *Quaderni di Ricerca – Habitat e Affettività*, a cura del Garante delle Persone private della libertà personale Regione Campania, con la collaborazione dell’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva, https://www.cr.campania.it/, 16 giugno 2021, pag.38 e ss. [↑](#footnote-ref-6)
7. Così come modificato dall’art.11 comma 1 lettera g del D.lgs. 123/2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Con le Raccomandazioni il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa invita ogni membro a tenere conto delle regole decise insieme. L’invito è valido ed efficace, anche se si possono consentire tempi di attuazione diversi. L’indicazione di dove però deve tendere il regime penitenziario è chiara. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte costituzionale, sentenza n. 301/2012. [↑](#footnote-ref-9)
10. P. BRONZO, *De profundis: nell’intimità del carcere,* in “Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?”, op.cit., pag.64. [↑](#footnote-ref-10)
11. M.L.FADDA*, Il versante sostanziale: i diritti dei detenuti e la loro attuale estensione,* in*I diritti dei detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione,* Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio cod.5964, 19 - 20 novembre 2012, Roma [↑](#footnote-ref-11)
12. M.RUOTOLO, *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio Costituzionale*, fascicolo 6/2021, 2 novembre 2021. [↑](#footnote-ref-12)